



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente e Relatore
dott. Maria Letizia Mantovani	Giudice
dott. Dr Willelma Monterotti	Giudice

Nel procedimento nr 19/2016 CP proposto da

IL CASO.it
ha pronunciato il seguente
DECRETO
[REDACTED] SPA

Vista l'istanza di autorizzazione, in via di urgenza a norma dell'art 182 quinquies , 3° comma ult periodo LF, al mantenimento delle linee autoliquidanti in essere, proposta dalla società ricorrente con atto del 16-9-2016 ;

sentito il parere del Commissario Giudiziale, che ha acquisito ulteriori dati ed informazioni presso la società ricorrente;

ritenuto che dalle disposizioni che disciplinano la procedura concordataria , ed in particolare dall'art 167 lf, si desume che i rapporti giuridici negoziali in corso di cui la società concordante sia parte proseguono regolarmente anche dopo la domanda di concordato ; in tale contesto, il legislatore ha previsto , con l'art. 169 bis l.f., la necessità di apposita autorizzazione del concordante allo scioglimento dei contratti pendenti;

ritenuto pertanto che i contratti bancari cd autoliquidanti già stipulati dalla società siano tuttora efficaci, con tutte le loro pattuizioni funzionalmente collegate fra loro (obblighi di anticipazione, nei limiti dell'accordato, da parte della banca; esecuzione del



mandato all'incasso; operatività dell'eventuale patto di compensazione) e possano avere il loro corso, con i limiti di affidamento già accordati;

ritenuto di conseguenza che gli atti di esecuzione dei contratti in questione debbano essere qualificati come atti di ordinaria amministrazione e che non vi sia necessità di apposita autorizzazione per il loro compimento, non trattandosi di assunzione di nuovi finanziamenti ma di mere variazioni all'interno di una provvista già concessa ; che, secondo le regole generali, l'assunzione di obbligazioni pecuniarie in esecuzione dei contratti cd autoliquidanti già in essere, in costanza di procedura, attribuisca la natura prededuttiva ai relativi crediti;

ritenuto che, in tale contesto di principi generali, la disposizione contenuta nell'art 182 quinquies comma 3 ult periodo abbia la mera funzione esemplificativa del tipo di finanziamenti a cui l'impresa in concordato prenotativo può accedere, in via d'urgenza , e non anche la funzione di introdurre il principio della cessazione, con la domanda di concordato, della efficacia dei contratti autoliquidanti in essere e dell'obbligatorietà della autorizzazione alla prosecuzione; va infatti tenuto presente che la ratio delle modifiche dell'art 182 quinquies LF è quella di facilitare in ogni modo ed in ogni fase, per l'impresa in concordato continuativo, l'assunzione di finanziamenti - pur con le cautele a tutela dei creditori - in modo da favorire la conservazione dell'azienda, e non di restringere l'accesso a risorse finanziarie di cui la debitrice usufruisce già; per altro verso, lo smobilizzo dei crediti a breve, come osservato dal Commissario Giudiziale, è in qualche modo consustanziale alla continuità aziendale e consente, di regola, la puntualità nelle forniture; una interpretazione della norma in esame, che ritenesse indispensabile una apposita autorizzazione per proseguire contratti bancari già in corso , presupponendone la intervenuta sospensione automatica , sarebbe in contrasto (oltre che con le norme generali che regolano gli effetti della ammissione a concordato preventivo) anche con la ratio della disposizione sui finanziamenti interinali e con il generale favor legislativo per la continuità aziendale; d'altro canto, le esigenze di controllo sulla formazione di debito



prededuttivo sono soddisfatte dagli obblighi informativi e dall'attività di controllo del Commissario Giudiziale, nominato anche in fase prenotativa

PQM

Prende atto del mantenimento delle linee di credito autoliquidanti concesse dagli Istituti di credito indicati e dell'utilizzo che ne verrà fatto, con riconoscimento della prededuzione dei relativi crediti.

Si comunichi.

Ancona , 11-12-2016

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

IL CASO.it

